

LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1953, N. 18

**Proroga della concessione della indennità prevista dall'art. 1
della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38¹**

Art. 1

La concessione della indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38, è prorogata fino a quando non avranno effettiva applicazione ai singoli aventi diritto tutte le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, da emanarsi con leggi regionali.

Art. 2

La spesa per l'attuazione della presente legge graverà sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi e degli altri assegni di carattere continuativo del bilancio regionale per l'esercizio 1954 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 10 novembre 1953, n. 21.